



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Responsabile di settore: IZZI LUIGI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16573 - Data adozione: 03/11/2017

Oggetto: Concessione per l'anno 2017 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 14, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD018532

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 8 settembre 2017, n. 50;

Visto l'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano stabiliti le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Visto l'articolo 90, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede che l'accertamento dell'esercizio delle funzioni avvenga mediante previsione statutaria o mediante provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto medesimo e che l'effettivo esercizio sia previsto entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 724 recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011”;

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 724, che stabilisce che i contributi sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data di avvio del procedimento, stabilito al 1° ottobre:

- a) atto costitutivo sottoscritto;
- b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Se lo statuto non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T. l'unione di comuni dovrà trasmetterne il testo corredato della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello dell'allegato E;
- c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
- d) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello dell'allegato F;
- e) deliberazioni di recesso da funzioni esercitate dall'unione di comuni, per quanto indicate dallo statuto vigente, qualora non sia ancora stata effettuata la conseguente modifica statutaria;
- f) per gli statuti modificati dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il modello dell'allegato G;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2017, n. 1124 con la quale, per l'anno 2017, il termine di cui al punto 1.1. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 724, entro il quale devono essere posseduti i requisiti di accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, è stabilito al 24 ottobre 2017;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dell'articolo medesimo a condizione che:

- a) rispettino i requisiti dell'articolo 24, comma 4 e, quindi, siano costituite tra comuni del

medesimo ambito di cui all'allegato A, siano costituite da almeno tre comuni e raggiungano il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, fatta eccezione per quelle già costituite antecedentemente all'entrata in vigore della norma;

- b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
- 1) sportello unico delle attività produttive;
 - 2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - 3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014; dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
 - 4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'articolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010, solo se sono esercitate nel loro complesso come svolgimento della funzione medesima;

Considerato che il comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 prevede un contributo per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A; che detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A; che il contributo è concesso per un solo anno e a ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro; che se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente; che le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7 dell'articolo medesimo;

Considerato altresì che:

- a) sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- b) sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento;
- c) i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 90 l.r. 68/2011 che prevede che a decorrere dall'anno 2017 l'esercizio associato della funzione "sportello unico delle attività produttive" può essere considerato tra le funzioni valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi solo se risulta anche la sussistenza di requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017 n. 639, con la quale sono stati

individuati i requisiti di interoperabilità del SUAP associato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21, recante: “Aggiornamento della popolazione dei comuni di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ai sensi dell’articolo 83, comma 4 ter, della legge regionale medesima”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. 1303, recante “Aggiornamento della graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.”;

Visto l’articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell’esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni nei casi di mancata sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2016 n. 76, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, con la quale sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte dell’unione dei comuni ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011;

Considerato che non possono essere considerate nel procedimento di concessione di contributi le funzioni per le quali la verifica di effettività ha dato esito negativo;

Visto l’articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede la concessione di contributi alle unioni di comuni il cui statuto attribuisce la competenza a individuare gli interventi, da parte dell’unione o dei singoli comuni, per l’attivazione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92 della legge medesima;

Visto l’articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina le iniziative per garantire i servizi di prossimità, mediante unioni di comuni;

Visto l’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che non sono concedibili ulteriori risorse se l’unione, già beneficiaria del contributo, non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto a impegnare per le finalità previste almeno il 75 per cento delle risorse concesse nell’anno precedente;

Considerato che le finalità della legge, al raggiungimento delle quali sono preordinati i contributi regionali di cui al comma 8 dell’articolo 90 della l.r. 68/2001, consistono nella predisposizione e attuazione di iniziative “volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi”, tra cui, in particolare, l’attivazione di centri multifunzionali;

Considerato che la legge affida espressamente, fin dall’articolo 90, comma 8, e poi più dettagliatamente all’articolo 92, comma 2, alle unioni di comuni l’analisi delle situazioni di fatto e la rilevazione dei bisogni delle comunità del territorio, e la decisione, stante l’ampia definizione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92, comma 1, delle iniziative ritenute idonee a mantenere e diffondere i servizi medesimi, e la corrispondente individuazione delle priorità dell’intervento;

Considerato che, pertanto, l’attuazione della norma regionale sulla coerenza delle iniziative predisposte dalle unioni alle finalità del mantenimento e della diffusione dei servizi di prossimità non può che essere rimessa all’apprezzamento delle unioni, sulla base delle analisi da queste effettuate, e che non risulta in capo all’ufficio procedente alcun margine di valutazione nel merito di

detta coerenza;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con i quali sono state individuate le funzioni fondamentali dei comuni;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio precedente ha valutato, ai fini della determinazione finale, che le funzioni attribuite alle unioni direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni altri compiti in vigore dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio ha preso atto dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali è stata svolta la verifica di effettività ai sensi della DGR 267/2016 e, in aggiunta, sebbene non oggetto di verifica di effettività, anche delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 3), in quanto divenute nel frattempo rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 medesimo;

Considerato che la funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numero 4, "gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale" rientra nella funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", che pertanto detta funzione è stata oggetto di verifica nell'anno 2016 e che l'ufficio ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria solo degli esiti delle verifiche relative alle attività oggi rilevanti per la concessione dei contributi;

Considerato che tra le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi devono comunque essere prese in considerazione anche altre funzioni che risultano dallo statuto dell'unione per essere state conferite per la prima volta da tutti i comuni dell'unione, o per essere state estese a tutti i comuni dell'unione dopo la data della verifica di effettività;

Considerato che l'ufficio precedente deve comunque prendere in considerazione le funzioni che risultano dallo statuto dell'unione costituita dopo il 20 giugno 2016, sebbene non soggette a verifica di effettività;

Considerato che l'ufficio deve tenere conto degli esiti delle verifiche già effettuate nel 2014, quando era richiesto l'esercizio anche per un numero limitato di comuni, e considerare comunque nel presente procedimento le medesime funzioni per le quali, nel frattempo, è stato esteso l'esercizio a tutti i comuni dell'unione;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, tutte le unioni di comuni hanno assolto agli adempimenti di bilancio di cui all'articolo 48 della l.r. 68/2011;

Viste le note n. 469723 del 4 ottobre 2017 e n. 510587 del 25 ottobre 2017, del Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della Società dell'informazione con le quali il Settore medesimo ha comunicato che le seguenti unioni risultano possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017:

- Unione dei Comuni Montani del Casentino per i comuni di: Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla;
- Unione dei Comuni del Pratomagno per i comuni di: Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna;
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per i comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino;
- Unione Montana dei Comuni del Mugello per i comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per i comuni di: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i comuni di: Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;
- Unione di Comuni Montani Colline del Fiora per i comuni di: Manciano, Pitigliano, Sorano;
- Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per i comuni di: Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri;
- Unione Comuni Garfagnana per i comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli;
- Unione Montana Alta Val di Cecina per i comuni di: Montecatini Val di Cecina, Monte Verdi Marittimo, Pomarance;
- Unione Colli Marittimi Pisani per i comuni di: Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella;
- Unione dei Comuni Parco Altavaldara per i comuni di: Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola;
- Unione Valdera per i comuni di: Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
- Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per i comuni di: Cantagallo, Vaiano, Vernio;
- Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per i comuni di: Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;
- Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia;
- Unione dei Comuni Valdichiana Senese per i comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;
- Unione dei Comuni della Val di Merse per i comuni di: Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille;
- Unione dei Comuni della Versilia per i comuni di: Camaiore, Seravezza, Stazzema, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta;
- Unione di Comuni Montana Lunigiana limitatamente ai comuni di: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fossdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017, rep. 25/CU, con la quale sono state individuate per l'anno 2017 le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017, rep. 26/CU, con la quale è stata determinata la percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2017, al Ministero dell'interno in base all'articolo 8, comma 2, lettera b), dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita con atto Rep. N. 936 del 1° marzo 2006;

Considerato che la somma a sostegno dell'associazionismo per le unioni di comuni, trasferita dal Ministero dell'Interno alla Regione Toscana nell'anno 2017, è pari a euro 4.567.655,03;

Visto l'articolo 90, comma 14, della l.r. 68/2011 che prevede che le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9 del medesimo articolo;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla;
2. per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 70, "Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia", il comune di Stia ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni montani del Casentino dal 1° gennaio 2014;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 1 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido dal 30 dicembre 2012;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'11 settembre 2012;
 - d) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
5. il 25 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni montani del Casentino per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani del Casentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la

relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;

8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò;
2. per effetto della legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, "Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò", il comune Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno al posto dei comuni originari;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 2 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 4 febbraio 2015, Supplemento n. 21, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 7 del 18 febbraio 2015, e i relativi provvedimenti di attuazione ivi previsti prevedono che l'unione eserciti le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 ottobre 2008;
 - b) servizi in materia statistica, per il comune di Castiglion Fibocchi dal 18 gennaio 2015 e per i comuni di Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna dal 1° settembre 2015;
 - c) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 ottobre 2008;
 - d) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per i comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò dal 6 settembre 2012 e per il comune di Loro Ciuffenna dal 10 ottobre 2016;
5. il 30 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni del Pratomagno; detta verifica ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni del Pratomagno per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
6. nell'anno 2014 è stata effettuata la verifica di effettività per la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale svolta dall'unione di comuni per i comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò, con esito positivo, e nell'anno 2016 non è stata oggetto di verifica in quanto estesa a tutti i comuni successivamente alla data delle verifiche;
7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di

scioglimento;

9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 4 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
 - c) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
4. il 20 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana; detta verifica ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), svolte a tale data dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per tutti i comuni dell'unione, e ha dato esito positivo;
5. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
6. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
7. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
8. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa, dal comune di San Casciano in Val di Pesa per adesione all'unione nell'anno 2012, e dal comune di Greve in Chianti per adesione all'unione dal 18 aprile 2016;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte seconda n. 20 del 18 maggio 2016, supplemento n. 79, e i relativi provvedimenti attuativi prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, dal 10 settembre 2012 per i comuni di Barberino Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa e dal 18 aprile 2016 per i comuni di San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti;
 - b) servizi in materia statistica, dal 06 settembre 2015 per i comuni di Barberino Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano in Val di Pesa e dal 18 aprile 2016 per il comune di Greve in Chianti;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° ottobre 2016;
 - d) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per i comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa dal 30 settembre 2010, per il comune di San Casciano in Val di Pesa dal 10 settembre 2012, e per il comune di Greve in Chianti dal 1° gennaio 2017;
4. il 7 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione comunale del Chianti Fiorentino; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), svolte a tale data dall'Unione comunale del Chianti Fiorentino per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
5. nell'anno 2014 è stata effettuata la verifica di effettività per la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale svolta dall'unione di comuni per i comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano in Val di Pesa con esito positivo e nell'anno 2016 non è stata oggetto di verifica in quanto estesa a tutti i comuni successivamente alla data della verifica;
6. la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è stata attivata successivamente alla data della verifica;
7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione comunale del Chianti Fiorentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 7 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, esecutivo dal 1° ottobre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 142, e i relativi provvedimenti attuativi prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2012;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
 - d) servizi in materia statistica dal 30 settembre 2016;
 - e) procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
4. in data 15 marzo 2016 e 6 settembre 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e c);
5. la funzione di cui alla precedente lettera b), per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
6. le funzioni "servizi in materia statistica" e "procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" sono state attivate successivamente alla data della verifica;
7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011;
2. il comune di Rignano sull'Arno è receduto dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dal 1° gennaio 2017;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 4 del 28 gennaio 2015, Supplemento n. 19, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano sull'Arno dal 31 dicembre 2012;
 - b) servizi in materia statistica per i comuni di Londa e San Godenzo dal 30 novembre 2014 e per i comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina dal 1° settembre 2015;
 - c) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano sull'Arno dal 31 dicembre 2010;
 - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo dal 1° gennaio 2017, per il comune di Reggello dal 1° ottobre 2017;
5. il 26 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), svolte a tale data dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
6. la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini è stata attivata successivamente alla data della verifica;
7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r.

68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni del Mugello, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio;
2. per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 67, "Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve", il comune Scarperia e San Piero continua a far parte dell'Unione montana dei Comuni del Mugello al posto dei comuni originari;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 9 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto pubblicato sul BURT, parte seconda, n. 6 del 6 febbraio 2017, supplemento n. 23, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 15 dicembre 2011;
 - b) servizi in materia statistica dal 15 ottobre 2015;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale dal 14 settembre 2016;
 - d) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 15 dicembre 2011;
5. il 5 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni del Mugello; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), svolte a tale data dall'Unione montana dei Comuni del Mugello per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
6. la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale è stata attivata successivamente alla data della verifica;
7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione montana dei Comuni del Mugello il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;

10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano;
2. il comune di Cinigiano è receduto dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana dal 1° gennaio 2016;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 10 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012, supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
 - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
 - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
 - g) sportello unico attività produttive, dal 1° gennaio 2012;
 - h) procedure di valutazione di impatto ambientale, dal 1° gennaio 2012 per tutti i comuni; vincolo idrogeologico, per i comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2012, per il comune di Arcidosso dal 1° giugno 2012, per il comune di Castel del Piano dal 1° gennaio 2014; funzioni comunali in materia paesaggistica, per i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano dal 1° gennaio 2012, per il comune di Seggiano dal 1° gennaio 2014;
5. nella funzione "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" rientrano le funzioni di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), numero 4, "gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale";
6. il 14 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile

2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana per tutti i comuni dell'unione; e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle precedenti lettere b), c), e) e f);

7. le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e d), per le quale è stato accertato il non effettivo esercizio, nemmeno per la parte di cui al precedente punto 5, non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
8. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
9. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica" non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica;
10. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
12. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 12 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 14 settembre 2016, Supplemento n. 145, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 14 novembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 10 dicembre 2012;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° febbraio 2012;
 - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dal 1° ottobre 2016;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° febbraio 2012;

4. il 12 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e c);
5. la funzione di cui alla precedente lettera b), per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
6. la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, è stata attivata successivamente alla data delle verifiche;
7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 13 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, supplemento n. 6, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per quanto attiene i servizi scolastici dal 16 aprile 2012 e dal 1° gennaio 2013 l'edilizia scolastica;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 16 aprile 2012;
 - d) servizi in materia statistica dal 30 dicembre 2013;

- e) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2013;
4. il 6 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), svolte a tale data dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
 5. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
 6. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
 7. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
 8. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Versilia, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema, dal comune di Massarosa per adesione nell'anno 2010, dal comune di Forte dei Marmi per adesione nell'anno 2011 e dal comune di Pietrasanta per adesione nell'anno 2012;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 18 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012, Supplemento n. 138, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
 - b) servizi in materia statistica, per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
 - c) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza e Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
 - d) sportello unico attività produttive (SUAP) per i comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema dal 15 maggio 2019, per i comuni di Massarosa e Forte dei Marmi dal 18 maggio 2010 e per il comune di Pietrasanta dal 24 ottobre 2017;

4. in data 12 maggio 2016 e in data 12 settembre 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Versilia; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), e b), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni della Versilia per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo per la funzione di cui alla precedente lettera b);
5. in data 6 settembre 2017 si è svolta la verifica di effettività dell'esercizio della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR 267/2016; la verifica si è svolta a seguito della richiesta, trasmessa con nota 1743 del 26/06/2017, dell'Unione dei Comuni della Versilia di una verifica per la riammissione nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"; con nota 444949/A.080.050 del 20 settembre 2017 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Versilia l'esito della verifica sull'effettività della gestione associata volta ad accertare il superamento delle criticità, a esito della quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
6. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica" non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica;
7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto estesa a tutti i comuni dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Versilia;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico;
2. per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli" il comune di Fabbriche di Vallico ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 1° gennaio 2014;
3. i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia hanno aderito all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 13 dicembre 2014;
4. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell'Allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
5. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 8 del 22 febbraio 2017, Supplemento n. 31, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dal 30 novembre 2011 e per i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia dal 13 dicembre 2014;
 - b) servizi in materia statistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 24 luglio 2015;
 - c) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. 65/2014 per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 22 agosto 2016;
 - d) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 1° maggio 2017.
6. il 23 maggio 2016, si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
 7. le funzioni “piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. 65/2014”, “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” sono state attivate successivamente alla data delle verifiche;
 8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
 9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
 10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione interente l'approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle procedure dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
 11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemantina;
2. per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, “Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli” il comune di Vergemoli ha cessato di far parte dell'Unione Comuni Garfagnana a far data dal 1° gennaio 2014;
3. i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli hanno aderito all'Unione Comuni Garfagnana a far data dall'11 novembre 2014;
4. per effetto della legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, “Istituzione del comune di Sillano

Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano” il comune di Sillano Giuncugnano ha continuato a far parte dell’Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2015;

5. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell’allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
6. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i relativi provvedimenti attuativi prevedono che l’unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli, dall’11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano, dal 1° gennaio 2015;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 30 dicembre 2011, per il comuni di Gallicano e Fosciandora dal 30 dicembre 2012, per il comune di Fabbriche di Vergemoli dall’11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015 e per il comune di Castelnuovo di Garfagnana dal 14 settembre 2015;
 - c) servizi in materia statistica per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli, dall’11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, nei termini di cui agli articoli n. 23 e n. 24 della L.R. 65/2014 per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina dal 14 settembre 2015, per i comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Gallicano dal 1° gennaio 2016;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli dall’11 novembre 2014 e per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;
 - f) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
7. il 5 aprile 2016 si è svolta ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267 la verifica di effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione Comuni Garfagnana; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), svolte a tale data dall’Unione Comuni Garfagnana per tutti i comuni dell’unione e ha dato esito positivo;
8. ai sensi e con le procedure previste dall’articolo 48 dello statuto dell’unione, il comune di Gallicano, con atto del Consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2017, ha deliberato il recesso dalla funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale a far data dal 1° aprile 2017, e che pertanto detta funzione non è più svolta per tutti i comuni;
9. la funzione “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” è stata attivata successivamente alla data delle verifiche;
10. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in

quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

11. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione Comuni Garfagnana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
12. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
13. l'unione ha trasmesso la dichiarazione interente l'approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle procedure dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
14. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 23 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
3. lo statuto, esecutivo dal 23 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n.41 del 11 ottobre 2017, Supplemento n. 146, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 28 ottobre 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 31 dicembre 2011;
 - c) servizi in materia statistica, per i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo dal 30 agosto 2015 e per il comune di Pomarance dal 3 giugno 2016;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per tutti i comuni dal 24 settembre 2017;
4. il 17 maggio 2016, si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), svolte a tale data dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
5. la verifica della funzione di cui alla precedente lettera c) ha riguardato solo il comune di Monteverdi Marittimo, potenzialmente beneficiario del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e ha dato esito positivo; la funzione è stata estesa a tutti i comuni dell'unione solo dopo

la data della verifica;

6. lo sportello unico delle attività produttive è stato attivato successivamente alla data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione Montana Alta Val Di Cecina il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella;
2. ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 6 dello statuto dell'unione i comuni di Casale Marittimo e di Guardistallo sono receduti dall'unione dal 1° luglio 2016;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 15 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto già costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 27 del 5 luglio 2017, Supplemento n. 93, come rettificato sul BURT parte seconda n. 28 del 12 luglio 2017, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 30 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° luglio 2014;
 - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° luglio 2014;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale dal 1° gennaio 2015;
 - f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2015;

- g) gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio dal 1° gennaio 2015, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale dal 31/03/2015;
 - h) servizi in materia statistica dal 14 ottobre 2016;
 - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 6 luglio 2017;
 - j) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 6 luglio 2017;
5. in data 7 aprile 2016 si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016.n. 267, la verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Colli Marittimi Pisani; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) e f), svolte a tale data dall'Unione Colli Marittimi Pisani per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
 6. la funzione di cui alla precedente lettera f), per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
 7. le funzioni "servizi in materia statistica", "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica", sono state attivate successivamente alla data delle verifiche;
 8. la funzione gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio dal 1° gennaio 2015, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale, non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica;
 9. lo sportello unico delle attività produttive è stato attivato successivamente alla data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
 10. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione Colli Marittimi Pisani il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
 11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
 12. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
 13. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Valdera, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi receduto dall'unione nel corso dell'anno 2012;
2. per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 68, di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, "Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme di Lari", il comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione Valdera al posto dei comuni originari;
3. il comune di Santa Maria a Monte è receduto dall'unione a far data dal 1° luglio 2015; i comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola, sono receduti dall'unione a far data dal 2 luglio 2016;
4. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
5. lo statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 27 del 5 luglio 2017, supplemento n. 114, i relativi provvedimenti attuativi prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 10 settembre 2012;
 - b) servizi in materia di statistica dal 10 settembre 2012;
 - c) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma della Costituzione, escluse quelle affidate all'azienda sanitaria locale o ad altro Ente mediante disposizione di legge o delega 10 settembre 2012;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2009;
 - e) piano strutturale intercomunale dal 23 giugno 2017;
 - f) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica per tutti i comuni dal 23 giugno 2017;
6. in data 19 maggio 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Valdera; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), svolte a tale data dall'Unione Valdera per tutti i comuni dell'unione; e ha dato esito positivo le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
7. la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione, escluse quelle affidate all'azienda sanitaria locale o ad altro Ente mediante disposizione di legge o delega", non può essere considerata, in quanto tutta o parte della funzione può – per statuto - essere "affidata ad altri soggetti pubblici, in contrasto con la condizione prevista dall'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede "l'esercizio diretto della funzione da parte dell'unione", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";
8. le funzioni "piano strutturale intercomunale", "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" sono state attivate successivamente alla data delle verifiche;
9. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
10. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi

dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione Valdera il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68; l'unione non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2015, e pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo;

11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
12. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
13. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Valdera;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Parco AltaValdera, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 17 giugno 2016 dai comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola e che per effetto dell'art. 24, comma 5 bis, della l.r. 68/2011 è divenuto efficace a decorrere dal 2 luglio 2016;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 33 del 17 agosto 2016, Supplemento n. 131, come rettificato sul BURT parte seconda n. 42 del 19 ottobre 2016, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni, a decorrere dalla data della sua costituzione, le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 2 luglio 2016;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 2 luglio 2016;
 - c) servizi in materia statistica dal 2 luglio 2016;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 2 luglio 2016;
 - e) piano strutturale intercomunale dal 2 luglio 2016;
 - f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 2 luglio 2016;
4. la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini non può essere considerata, a norma dell'articolo 90, comma 2, lettera a), della l.r. 68/2011, in quanto agli atti della struttura regionale competente risulta che i comuni facenti parte dell'unione partecipano al consorzio denominato "Società della Salute Valdera" il cui atto costitutivo prevede l'esercizio di parte delle funzioni e servizi sociali. L'assetto di attribuzione delle competenze nell'esercizio delle funzioni risulta in contrasto con la condizione prevista dall'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede "l'esercizio diretto della funzione da parte dell'unione", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";

5. la funzione “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l’attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
6. la funzione sportello unico attività produttive deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
7. lo statuto prevede la competenza dell’unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell’unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell’articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell’11 novembre 2016 è stato concesso all’Unione dei Comuni Parco AltaValdera il contributo di cui al comma 8 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l’unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell’anno 2016;
8. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell’Unione Parco AltaValdera;

Considerato che, per l’unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, risultano i seguenti elementi:

1. l’unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio;
2. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 27 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 11 del 18 marzo 2015, Supplemento n. 42, e successiva nota integrativa pubblicata sul BURT n. 39 del 30 settembre 2015, prevede che l’unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 21 ottobre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 21 ottobre 2011;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° ottobre 2012;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 21 ottobre 2011;
4. il 21 marzo 2016, si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio, n. 76, la verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), svolte a tale data dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per tutti i comuni dell’unione e ha dato esito positivo;
5. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
6. lo statuto prevede la competenza dell’unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell’unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell’articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell’11 novembre 2016 è

stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;

7. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
8. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese;
2. per effetto della legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1, "Istituzione del comune di Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano" il comune di Abetone Cutigliano ha continuato a far parte dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2017;
3. per effetto della legge regionale 10 giugno 2016, n. 35, "Istituzione del comune di San Marcello Piteglio per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio" il comune di San Marcello Piteglio ha continuato a far parte dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2017;
4. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 28 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
5. lo statuto, pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 52 del 28 dicembre 2016, supplemento n. 207, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2013;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, limitatamente alla parte non eventualmente trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente dal 31 dicembre 2013;
 - c) organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2017;
 - d) servizi in materia di statistica per i comuni di Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese dal 15 settembre 2014, per il comune di San Marcello Piteglio dal 1° gennaio 2017;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 14 ottobre 2016;
6. il 28 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese; detta verifica di effettività ha riguardato la funzione di cui alla precedente lettera a), svolta a tale data dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo;
7. la verifica di effettività ha riguardato anche la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini nel testo

previgente allo statuto entrato in vigore il 1° gennaio 2017, con esito positivo, ma che tuttavia la funzione non può essere considerata, in quanto lo statuto vigente presuppone che tutta o parte della funzione possa essere “trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente” in contrasto con la condizione prevista dall’articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede “l’esercizio diretto della funzione da parte dell’unione”, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che “i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;

8. la funzione “organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale”, è stata attivata successivamente alla data della verifica; i servizi in materia statistica sono stati estesi a tutti i comuni successivamente alla data della verifica;
9. lo sportello unico delle attività produttive è stato attivato successivamente alla data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
10. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
11. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall’articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell’unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
12. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che, per l’unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, risultano i seguenti elementi:

1. l’unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia;
2. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 30 dell’allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 15 del 15/04/2015, supplemento n. 61, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 17 del 29/04/2015, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l’unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dal 1° gennaio 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Radicofani, Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia dal 31 dicembre 2012, per il comune di Abbadia San Salvatore dal 1° luglio 2015 e per il comune di Piancastagnaio dal 1° maggio 2015;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale, dal 1° gennaio 2012;
 - d) servizi in materia statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) procedure di valutazione di impatto ambientale e vincolo idrogeologico dal 1° gennaio 2012, autorizzazioni paesaggistiche dal 2 febbraio 2015;
4. il 14 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la

verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle precedenti lettere a), c) e d);

5. la funzione di cui alla precedente lettera b), per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio, non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
6. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, autorizzazioni paesaggistiche" non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica;
7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61; l'unione non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2014, e pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo;
9. a far data dal 1° gennaio 2017, per effetto dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 78, l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia comprende tutti i comuni dell'ambito 30 e, pertanto, l'unione possiede il requisito per la concessione del contributo di cui al comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011;
10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;
2. a far data dal 12 dicembre 2015 il comune di Pienza ha aderito all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 32 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 38 del 20 settembre 2017, Supplemento n. 131, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i

comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008 e per il comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
 - b) servizi in materia statistica per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008 e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
 - c) sportello unico attività produttive (SUAP) per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 1° aprile 2009 e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
 - d) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008, e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016; vincolo idrogeologico, per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008, e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016; procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazione paesaggistica per tutti i comuni dal 1° ottobre 2017;
5. in data 13 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), e b), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese per tutti i comuni dell'unione e ha dato esito positivo ;
 6. la funzione “valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazione paesaggistica” non è stata oggetto di verifica di effettività in quanto è stata attivata successivamente alla data della verifica;
 7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;
 8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012, è stato concesso all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33; l'unione non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2012, e pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo;
 9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
 10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
 11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille;
2. ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 47 dello statuto dell'unione il comune di Radicondoli è receduto dall'unione a far data dal 9 maggio 2014;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 31 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013;
 - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° dicembre 2008;
 - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 31 dicembre 2013;
 - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;
 - g) servizi in materia statistica dal 1° dicembre 2008;
 - h) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° dicembre 2008;
5. nella funzione "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" rientrano le funzioni di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), numero 4, "gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale";
6. in data 21 aprile 2016 si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267 la verifica dell'effettività dell'esercizio delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Merse; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g), svolte a tale data dall'Unione dei Comuni della Val di Merse per tutti i comuni dell'unione e a dato esito positivo per le funzioni di cui alle precedenti lettere d), f) e g);
7. le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), per le quale è stato accertato il non effettivo esercizio, nemmeno per la parte di cui al precedente punto 5, non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
8. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

9. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 12864 dell'11 novembre 2016 è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Merse il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 32.248,43; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2016;
10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 11 novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 21 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. lo statuto, ancora non pubblicato sul BURT ma esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, alla data di adozione del presente decreto, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'articolo 1° gennaio 2012;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - d) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - e) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
4. ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 48 bis dello statuto dell'unione, i comuni di Aulla, Fivizzano e Zeri hanno deliberato il recesso dalla funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale a far data rispettivamente dal 1° gennaio 2015, e dal 1° gennaio 2017 e che pertanto detta funzione non è più svolta per tutti i comuni;
5. in data 27 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana dalla quale è stato accertato che l'unione non esercitava effettivamente la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
6. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'allegato A) alla deliberazione della DGR n. 267/2016, l'ufficio regionale competente, pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto

l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'allegato A) alla deliberazione della DGR n. 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto dei comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo e Tresana,, che ha riguardato le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c) servizi in materia di statistica;
 - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
7. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";
8. le convenzioni tra i comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo e Tresana, e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 6, lettere d), e), f), e g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;
9. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica;
10. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61; l'unione ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
12. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2016;
13. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 724/2017, per la concessione alle unioni di comuni del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni erano tenute a trasmettere entro il 24 ottobre la seguente documentazione:

- a) tabella inerente la spesa di personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello allegato B alla DGR 724/2017;
- b) per le unioni che intendevano accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alle lettere b) (Incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione di comuni) ed e) (Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni) del punto 12.1 del sopracitato allegato A: certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello allegato D alla DGR 724/2017;
- c) per le unioni che intendevano accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alla lettere k) (Rigidità della spesa corrente) e m) (Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti) del punto 12.1 del sopracitato allegato A: certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni riportante i dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, secondo il modello allegato C alla DGR 724/2017;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 724/2017, la concessione dei contributi ha luogo sulla base dell'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario 2016, acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 577 del 02/07/2012, attuativa dell'articolo 9 della l.r. 68/2011, stabilisce che il termine entro il quale le unioni di comuni sono tenute a trasmettere il certificato del rendiconto al bilancio è lo stesso con il quale provvedono nei confronti dello Stato;

Considerato che il termine per la trasmissione del certificato del rendiconto al bilancio dell'esercizio 2016 è stabilito dall'articolo 161, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2017;

Visti gli indicatori di efficienza individuati dal paragrafo 12 dell'allegato A alla DGR 724/2017;

Considerato che possono essere valutate per l'indicatore b) "incidenza personale trasferito dai comuni all'unione di comuni" le seguenti unioni di comuni, che presentano personale trasferito dai comuni all'unione negli anni 2016 e/o 2015 e che conseguono in uno degli anni la valutazione con valore almeno pari a 0,03:

- a) Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- b) Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
- c) Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- d) Unione Valdera;
- e) Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;
- f) Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Visti i risultati istruttori e il calcolo dei singoli indicatori di efficienza, riportati nell'allegato E, nonché il quadro riepilogativo dei punteggi conseguiti dalle singole unioni di comuni, riportato nell'allegato F al presente decreto, parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 13 dell'allegato A alla DGR 724/2017, per l'ammissibilità al contributo dell'articolo 90, comma 9, è necessario che l'unione di comuni consegua un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti sui singoli indicatori;

Considerato che tutte le unioni conseguono il punteggio minimo di tre punti e possono accedere ai contributi previsti dal comma 9;

Visto l'allegato F al presente decreto, nel quale è effettuato il riparto delle risorse tra le unioni di comuni ammesse a contributo, secondo quanto disposto dal paragrafo 14 dell'allegato A alla DGR 724/2017;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto afferiscono ad attività istituzionali per l'integrazione dell'esercizio di funzioni dei comuni, a norma dell'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011 e che parte delle risorse concesse, a norma del comma 8 dell'articolo 90 della legge regionale medesima, sono destinate a favorire le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità, per le quali pertanto sono gli enti locali medesimi, se ricorre il caso, a dover osservare le norme sugli aiuti di Stato/de minimis;

Vista la legge regionale n. 90 del 27/12/2016, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019";

Vista la decisione della Giunta regionale n. 13 del 27/02/2017 "Pareggio di bilancio 2017: disposizioni operative di prima applicazione" e seguenti;

DECRETA

1. Sono concessi alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 68/2011, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, in quanto ciascuna di esse ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo.
2. E' impegnata la somma di euro 4.855.363,41 sul capitolo 11033 (Codice V livello 1.04.01.02.005) del bilancio gestionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità, per la

concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni.

3. Sono concessi alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 90, comma 14, della legge regionale n. 68/2011, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni;
4. E' impegnata la somma di euro 4.567.655,03 sul capitolo 11167 (Codice V livello 1.04.01.02.005) del bilancio gestionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 14, della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi attinenti alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione;
5. E' liquidata la somma di euro 4.855.363,41 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 2.
6. E' liquidata la somma di euro 4.567.655,03 alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 4;
7. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
8. Nell'allegato C sono riportati i calcoli dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011; nell'allegato D sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della medesima legge regionale; negli allegati E e F sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 9; nell'allegato G sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 14.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 7

- A Contributi articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9
e6efed17d7e9b50d5056ea30078d3ea0310dcb7cad1305771df012ffa225d422*
- B Contributo articolo 90, comma 14
63a0b1d2bec88813692de0990ff094080993a645810cd1024a86d1e2465d0588*
- C Calcolo contributi articolo 90, commi 5, 6 e 7
e78ea7e6e56457cb0c6cb570ff80c745bd8ac823bca6efdfc536486e4a0d2b26*
- D Calcolo contributi articolo 90, comma 8
d90d79615f2b805b474576db148141d66bd2243d64a98c66cb76f4c4acc3ef68*
- E Calcoli indicatori di efficienza
9e56d2758b551fc8fb21c5fc9ab5ed696303b3fe6c939758eea116f2a09dc2f8*
- F Contributo articolo 90, comma 9
660443ed596b0ea8dc61d68795d3455de0d85f0a3408064234b18d2690fd185c*
- G Calcolo contributo articolo 90, comma 14
4b5b8bcc69bd21fd9db384522900d4998a5102b4b02cbd89db7f250ad33427fe*

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE